

## STATUTO

### **Art.1 Denominazione**

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione culturale  
**"FEDERAZIONE INTERNAZIONALE PASTICCERIA GELATERIA CIOCCOLATERIA  
ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO"**

con sede in Italia, a Udine in Via Torviscosa, al civico 53.

L'Associazione può aderire a Enti di promozione sociale, ai cui statuti e regolamenti s'obbliga a conformarsi, a seconda della utilità o convenienza dell'adesione in relazione agli scopi sociali.

### **Art.2 Principi e scopi generali dell'Associazione**

1. L'Associazione ha come compito fondamentale quello di svolgere attività inerenti lo sviluppo, ampliamento e diffusione del know how, delle conoscenze e delle esperienze tipiche della pasticceria internazionalmente intesa come arte dolciaria; potrà inoltre svolgere attività rivolte alla valorizzazione dell'attività dei pasticceri, a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di garantirne la difesa dei valori sociali, morali, professionali ed anche per migliorare il prestigio e l'immagine di tutta la categoria; potrà svolgere tutte le attività compatibili ed idonee al perseguimento dei fini associativi; a titolo indicativo, e non esaustivo, potrà partecipare a eventi e incontri, indire manifestazioni, gare, momenti ricreativi, formativi ed educativi. L'Associazione può promuovere a tale scopo l'edizione e la commercializzazione di libri, riviste, giornali e pubblicazioni tecniche, anche con ausili multimediali, divulgative della conoscenza, del sapere relative alla pasticceria e potrà altresì gestire attività culturali, ricreative, musicali e di somministrazione. Le attività commerciali saranno comunque accessorie e funzionali all'attività istituzionale. L'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili ed immobili qualora sia consentito, in affitto, può vendere e/o somministrare prodotti di ogni tipo purché nel rispetto delle leggi vigenti.

### **Art.3 Caratteristiche dell'Associazione**




1. L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, apolitico, apartitico e non ha finalità di lucro; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale;
2. Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

### **Art.4 Soci dell'Associazione**

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini di qualunque nazione che ne condividano le finalità, senza limiti di età, nonché Enti ed Associazioni nella persona del Presidente in carica. La qualifica di socio si perde, automaticamente alla scadenza annuale dell'iscrizione, si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
2. L'aspirante socio, dopo aver preso visione integrale dello statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione compilando un apposito modulo; la domanda del minore deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà. L'accettazione o il diniego sarà disposta dal Consiglio Direttivo. Il diniego non deve essere motivato.
3. Sono eleggibili a cariche sociali tutti i soci maggiorenni.
4. I soci sono tenuti:
  - il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'assemblea;
  - il socio è tenuto all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
5. I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
  - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  - qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
6. Il socio che tenga comportamenti irrispettosi o maleducati verso i partecipanti o che commetta azioni di disturbo dei presenti o delle attività, sarà richiamato verbalmente dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un membro del Consiglio. Qualora il socio perseveri nel suo atteggiamento il Presidente o un consigliere potranno disporre immediatamente la sospensione a tempo indeterminato della qualifica di socio.
- 7) Il numero massimo dei soci viene deciso dal Consiglio Direttivo di anno in anno in funzione dello sviluppo dell'attività istituzionale.
- 8) Le quote associative sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La quota non è rivalutabile.

### **Art.5 Organi dell'Associazione.**

Gli Organi dell'Associazione sono:

-  l'Assemblea
-  Il Consiglio Direttivo
-  Il Presidente

### **Art.6 L'Assemblea**

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci. Ogni socio, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto, e può rappresentare, per delega, un solo altro socio. Qualora esistano organizzazioni su base regionale all'assemblea nazionale parteciperà un delegato per ogni regione.
2. L'assemblea:
  - 📁 approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
  - 📁 approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività ed investimenti ed eventuali interventi straordinari;
  - 📁 decide l'importo della quota associativa annua;
  - 📁 apporta modifiche allo statuto.
3. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione diretta, o a mezzo di strumenti elettronici della metà più uno dei soci;
4. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti; se straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di  $\frac{1}{4}$  degli aventi diritto, delibera con il voto dei nove decimi;
5. La seconda convocazione dell'assemblea può aver luogo almeno un ora dopo la prima;
6. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo ( $\frac{1}{3}$ ) della base sociale. In questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
7. L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima senza formalità (e-mail, lettera, telegramma, fax, telefonata, sms) specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione. I verbali sono liberamente consultabili dai soci i quali avranno anche diritto di ottenerne un estratto.
8. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario;
9. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
10. Il Consiglio direttivo è composto da tre o più Consiglieri, purché in numero dispari.
11. La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in mancanza dal secondo e così via. Fino alla distribuzione delle cariche, resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.

### **Art.7 Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
  - 📁 Il Presidente
  - 📁 Il Vice Presidente
  - 📁 Il Segretario
2. Il Consiglio Direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dal Consiglio per il conseguimento dei propri fini.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, gli subentra il primo dei non eletti.
4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
5. Il Consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
7. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo:
  - 📁 formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'assemblea;
  - 📁 attua le deliberazioni dell'assemblea;
  - 📁 decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
  - 📁 propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
  - 📁 decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
  - 📁 decide le forme e le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate nella zona e l'apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini.
9. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche se tenute con modalità video e/o audio.
11. Le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

### **Art.8 Il Presidente**

1. Il Presidente:

- 📁 rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
  - 📁 convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee;
  - 📁 cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - 📁 stipula gli atti inerenti l'attività dell'Associazione.
2. Il Vice Presidente, in caso di inadempimento o di assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

#### **Art.9 Dimissioni**

1. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall'assemblea per investimenti ed interventi straordinari.  
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell'Associazione all'atto della presentazione delle dimissioni.
2. Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
3. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

#### **Art.10 Patrimonio**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- 📁 quote associative
- 📁 versamenti liberali dei soci e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione
- 📁 contributi pubblici
- 📁 proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazioni
- 📁 donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici e privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione
- 📁 beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

#### **Art.11 Esercizi sociali**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio, consuntivo e preventivo, che deve essere presentato all'approvazione entro il trenta aprile successivo. Il prospetto di bilancio dovrà essere fornito ai soci con congruo anticipo e tutte le poste saranno indicate in modo chiaro e corrispondente alle scritture contabili. Tutti i documenti saranno a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di visione.
3. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Art.12 Modifiche statutarie**

1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea straordinaria.
2. Per le variazioni imposte dalle leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo.

#### **Art.13 Scioglimento dell'Associazione**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad una associazione locale o a strutture sociali similari operanti nel settore della cultura o della ricreazione, sentiti gli eventuali organismi di controllo disposti dalla legge.
2. La scelta del beneficiario è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice.

#### **Art.14 Disposizioni speciali**

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.